



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro**

Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente

**Sentenza contestuale
ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.**

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G.L.
promossa da:

[REDACTED]
(avv. Manca)

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(dott.ssa [REDACTED])

RESISTENTE

OGGETTO: Personale della scuola- graduatorie di istituto

I Con ricorso depositato il 06.12.2021, il sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e l'I. T. I. [REDACTED] di Torino, chiedendo al Giudice del lavoro di "riconoscere il suo diritto alla supplenza come docente di matematica (classe di concorso A026) presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "[REDACTED]"

██████████” di Torino dalla data di accettazione della proposta (14.11.2021) al 30.06.2022 e, di conseguenza, al punteggio ad essa relativo (12 punti) da far valere nel prossimo aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di Istituto;

- riconoscere il suo diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della sua mancata nomina, pari alle retribuzioni dei periodi in cui non ha lavorato, oltre agli interessi legali da quando dovuti al soddisfo. Per la quantificazione degli stessi ci si riporta per relationem al C.C.N.L. di categoria e alle tabelle stipendiali allegate”;

inoltre, la parte ricorrente chiedeva di vedersi assegnata, in via d'urgenza, la supplenza sulla classe di concorso A026 - Matematica, fino al 30.06.2022 o, in subordine, altra simile con orario sempre inferiore alla metà di quello ordinario.

I.1 Fissata l'udienza per la trattazione della sola istanza cautelare, si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (anche per l'I.T.I. ██████████ di Torino), assumendo l'infondatezza delle avversarie pretese, sia cautelari che di merito.

I.2 All'udienza del 20/1/2022, le parti hanno concordato di discutere il merito del ricorso senza attendere la successiva udienza, all'uopo fissata, del 16/03/2022; pertanto, il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, mentre il convenuto ha rinunciato al termine per il deposito della memoria di costituzione ai sensi dell'articolo 416 comma 1, c.p.c.

II In punto di fatto, il prof. ██████████:

- presentava istanza di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto, indicando 30 scuole di Torino e provincia, per le classi di concorso A026, A020, A037, A040, A041, A047, B003, B015;

- in data 12.11.2021 veniva convocato dall'Istituto Tecnico Industriale Statale ██████████ di Torino per una supplenza di 6 ore settimanali su corso serale fino al 30.06.2022, nella classe di concorso A026- Matematica;

- benché avesse comunicato l'accettazione della proposta, il ricorrente non veniva ricontattato; attivatosi per verificare la situazione, apprendeva che il posto era stato assegnato ad altro docente inserito nelle graduatorie, collocato in posizione deteriore rispetto alla sua;

- il Dirigente Scolastico rendeva noto al ricorrente che il mancato perfezionamento del contratto era dipeso dalla presunta incompatibilità della supplenza con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato che intercorre fra il sig. ██████████ ed una società privata (██████████).

III Ciò premesso, parte ricorrente sostiene la piena compatibilità fra lo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata alle dipendenze di un datore di lavoro privato e l'attività a tempo parziale in favore di una Amministrazione pubblica.

III.1 Sotto il profilo normativo, viene richiamato il contenuto dell'articolo 53 d.lgs 165/2001, il quale, nel disciplinare il

conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, escluderebbe esplicitamente dalle incompatibilità assolute o relative i dipendenti con rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. La supplenza alla quale aspirava il sig. ■■■■■ era di sole sei ore, dunque ben inferiore alla metà dell'orario settimanale di un docente di scuola secondaria superiore (pari a 18 ore).

IV Replica il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE che, in termini generali, il lavoro subordinato alle dipendenze di privati è incompatibile con il rapporto di impiego pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 53 comma 6 del d. lgs 165/2001 e dall'articolo 1, commi 56 e ss. L. 662/1996.

IV.1 Ad avviso del convenuto, la deroga al divieto di cumulo di impieghi è ipotizzabile soltanto quando sussista un'iniziale rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno, come dimostrerebbe la necessità di essere autorizzati dal datore di lavoro pubblico allo svolgimento dell'attività lavorativa privata, attraverso una verifica di compatibilità in concreto fra l'esercizio della diversa attività e l'osservanza dei doveri d'ufficio. Con specifico riferimento al caso di specie, si aggiunge che l'attività di docenza, per quanto in regime di part-time, non comporta soltanto l'attività didattica da espletare in aula, bensì anche quella funzionale all'insegnamento (partecipazione ai collegi docenti, programmazione, ricerca, partecipazione alle riunioni, e così via).

IV.2 Infine, il Ministero rileva che la somma delle due attività lavorative avrebbe comportato un monte- ore settimanale minimo di 49 ore, così violando la soglia delle 48 ore settimanali fissata dall'articolo 4, d. lgs 66/2003 di durata massima dell'orario di lavoro. Quest'ultima obiezione del MINISTERO non coglie nel segno, posto che aggiungendo 6 ore di supplenza alle 40 di servizio alle dipendenze del datore di lavoro privato, il ricorrente rimarrebbe al di sotto della soglia delle 48 ore settimanali. Per il resto, è opportuno esaminare il quadro normativo di riferimento.

VI Il primo comma dell'art. 53, d. lgs 165/2001 (rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") dispone che

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra

successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.”

VI.1 Il successivo comma 6 prevede che

“I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

[...]

VI.2 Il comma 7 dispone che

“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...]

VII Il citato articolo 53 sancisce, dunque, il principio generale della incompatibilità fra impiego pubblico ed impiego privato, salvo che nelle ipotesi in cui la legge preveda deroghe espresse. Il comma 1 richiama anche, come si è visto, il d. lgs, n. 297/ 1994 (ovvero il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), il cui articolo 508, dispone che

«il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale autonoma, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione» (comma 10);

«Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio (comma 15).

VIII Il primo comma dell'articolo 53 d. lgs 165/ 2001 fa salve, altresì, le previsioni dell'articolo 1, commi 57 e ss., L. 23 dicembre 1996, n. 662:

« 57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e

del Corpo nazionale dei vigli del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.

L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica [...]

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

VIII.1 Il comma 56, richiamato dal comma 60, è così formulato:

“le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.”

IX Occorre infine menzionare l'art. 39 c. 9, del C.C.N.L. Scuola 2021, secondo cui *“al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.”*

X Il quadro normativo così tratteggiato permette, dunque, di pervenire alla conclusione che non sussiste incompatibilità assoluta fra lo svolgimento di attività lavorativa subordinata ed assunzione di pubblico impiego in regime di part time non superiore al 50%, e che spettasse al Dirigente Scolastico valutare se l'esercizio di altre prestazioni di lavoro potesse arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non fosse incompatibile con le attività d'istituto.

X.1 Nel caso di specie, il Dirigente Scolastico ha omesso di effettuare tale valutazione, motivando la mancata conclusione del contratto unicamente con la ritenuta (ma infondata) incompatibilità assoluta fra l'impiego pubblico e privato.

X.2 Con le difese assunte nel presente giudizio, il Ministero

convenuto ipotizza un pregiudizio per le esigenze di servizio correlate all'esigenza che il docente, per quanto in regime di part time, non sia in condizione di prendere parte alle riunioni ed assemblee di istituto. Si tratta, tuttavia di valutazioni che non tengono conto della fattispecie concreta: il ricorrente ha infatti dimostrato, attraverso la produzione in giudizio del contratto di lavoro privato e del C.C.N.L. disciplinante il rapporto, che le ore di supplenza verrebbero svolte in orari diversi da quelli in cui egli presta l'attività lavorativa principale e che quest'ultima, essendo svolta prevalentemente in regime di *smart working*, consente ampi margini di flessibilità oraria, tali da consentirgli di conciliare pienamente le due attività.

XI Per tali motivi, si accerta il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio per la supplenza di sei ore settimanali su corso serale fino al 30/06/2022 nella classe di concorso A026 Matematica, presso l'istituto tecnico industriale ██████████ di Torino; inoltre, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE deve essere condannato: al pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, di somma corrispondente alle retribuzioni non percepite dal 14/11/2021 alla data della presente sentenza; ad assegnare al ricorrente altra supplenza con orario sempre inferiore alla metà di quello ordinario, in orario serale ed in Istituto per il quale ha espresso la sua preferenza nella domanda di inserimento in graduatoria, ovvero in alternativa al risarcimento del danno attraverso la corresponsione al predetto ricorrente di somma corrispondente alle retribuzioni non percepite sino alla nuova assegnazione di supplenza e comunque non oltre il 30/06/2022.

XII Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal d.m. 55/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

in accoglimento del ricorso proposto da ██████████ nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

accerta il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio per la supplenza di sei ore settimanali su corso serale fino al 30/06/2022 nella classe di concorso A026 Matematica, presso l'istituto tecnico industriale ██████████ di Torino;

dichiara tenuto e condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE:
al pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, di somma

corrispondente alle retribuzioni non percepite dal 14/11/2021 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sino al saldo;
ad assegnare al ricorrente altra supplenza con orario sempre inferiore alla metà di quello ordinario, in orario serale ed in Istituto per il quale ha espresso la sua preferenza nella domanda di inserimento in graduatoria, ovvero in alternativa al risarcimento del danno attraverso la corresponsione al predetto ricorrente di somma corrispondente alle retribuzioni non percepite sino alla nuova assegnazione di supplenza e comunque non oltre il 30/06/2022;

condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, oltre c.u., c.p.a. ed IVA come per legge.

Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2021

Il Giudice del Lavoro
dott. Gian Luca Robaldo